



SENT. N. 86/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Ivano MALPESI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 23904 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- “C. S.A.S. DI D. T. M. & C” (codice fiscale omissis) società inattiva, già con sede in omissis via omissis, in persona del legale rappresentante *pro tempore* D. T. M.;

- D. T. M. (codice fiscale omissis), nato il omissis a omissis e residente a omissis in omissis, in proprio, già socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante della “C. S.A.S. DI D.T. M. & C, società inattiva.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 12 giugno 2024, con l’assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa, per il Pubblico Ministero, il Vice Procuratore Generale Consigliere Letizia Dainelli, come da verbale.

Nessuno costituito in giudizio.

Esaminati gli atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato i convenuti in epigrafe indicati, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativo-contabile, condannandoli al risarcimento per l'importo complessivo di euro 4.102,36, in favore di FINPIEMONTE S.p.A., e per essa della Regione Piemonte.

Il danno erariale contestato sarebbe stato commesso in relazione alla agevolazione di cui al bando "Programma degli interventi per l'accesso al credito delle micro imprese commerciali (l.r. n. 28/99 art. 18, comma 1, lett. b) e s.m.i. - l.r. n. 1/09) approvato con D.G.R. n. 59-13243 del 8/2/2010", concessa, da FINPIEMONTE S.p.A., alla società "C. S.A.S. DI C.E. & C.".

2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da FINPIEMONTE S.p.A., in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.

Dall'istruttoria che ne è seguita è emerso quanto segue.

3. La "C. S.A.S. DI C. E. & C.", in data 16 novembre 2010, presentava domanda di accesso alle agevolazioni di cui al bando "Programma degli interventi per l'accesso al credito delle micro imprese commerciali (l.r. n. 28/99 art. 18, comma 1, lett. b) e s.m.i. - l.r. n. 1/09) approvato con D.G.R. n. 59-

13243 del 8/2/2010”.

Il richiesto finanziamento era diretto all’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, arredi, opere edili e impianti generici, per la sede della società sita in omissis, via omissis, al fine di realizzare un programma di investimento mirato all’ammodernamento dei locali dell’azienda operante nel commercio al dettaglio di articoli da regalo, merceria, cartoleria e generi di monopolio.

La domanda veniva sottoscritta da uno dei due soci accomandatari, ovvero la sig.ra C. E. I..

In data 15 febbraio 2011, FINPIEMONTE S.p.A., recepito il parere favorevole del Comitato Tecnico di Valutazione (codice domanda n. 14-9537), concedeva all’impresa un finanziamento pari a complessivi euro 29.240,00, dei quali euro 14.620,00 con fondi regionali.

In data 15 marzo 2011, veniva erogato il finanziamento agevolato pari a euro 14.620,00 e, in data 15 marzo 2012, la società beneficiaria presentava la rendicontazione finale degli investimenti che veniva approvata da FINPIEMONTE S.p.A.

In data 12 novembre 2012, la società variava la denominazione e la compagine societaria, senza darne comunicazione a FINPIEMONTE S.p.A. ed il 27 maggio 2014 cessava ogni attività divenendo inattiva. In particolare, diveniva “C. S.A.S. DI D. T. M. & C”, con l’odierno convenuto D. T. M., unico accomandatario e rappresentante della società.

Successivamente, la banca cofinanziatrice Cassa Di Risparmio Di Asti, in data 15 aprile 2015, revocava gli affidamenti bancari per morosità nei pagamenti del finanziamento concesso.

4. Da quanto sopra esposto, è dunque risultato alla Procura contabile che la

suddetta società avesse cessato l'attività oggetto dell'investimento (in data 27 maggio 2014), prima del decorso dei tre anni dalla presentazione della rendicontazione finale (avvenuta il 15 marzo 2012).

Al riguardo rileva, in particolare, quanto statuito all'art. 10 del bando di riferimento *“Programma degli interventi per l'accesso al credito delle micro imprese commerciali (L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b) e s.m.i. - L.R.1/09) approvato con D.G.R. n. 59-13243 del 8/2/2010”*, che prevedeva la revoca totale del finanziamento qualora: *“[...] a) il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di “impresa commerciale”, come definita all'articolo 1 del presente programma, l'attività e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi, per un periodo minimo di tre anni dalla data di presentazione a Finpiemonte del rendiconto delle spese sostenute [...] Nel caso di revoca dell'agevolazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere all'estinzione del debito residuo versando per la quota di competenza regionale il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di Riferimento (determinato con provvedimento della BCE) vigente alla data dell'erogazione”*.

Pertanto, FINPIEMONTE S.p.A., con nota del 31 maggio 2017, ha dato avvio al procedimento concluso con il provvedimento revoca prot. 18-28191 del 30 ottobre 2018, con il quale *“considerato che permangono le motivazioni di avvio del procedimento di revoca in ragione dello stato di inattività, della perdita della qualifica di “impresa commerciale” e della cessazione dell'attività in data 27/05/2014, prima che fossero trascorsi tre anni dalla presentazione della rendicontazione finale (15/03/2012)”*, ha disposto, oltre alla revoca totale dell'agevolazione concessa, la restituzione di complessivi euro 4.102,36, (di cui euro 3.331,55 quale debito residuo del finanziamento erogato con fondi

regionali ed euro 770,81 quali oneri di agevolazione).

Detto importo, dopo una serie di comunicazioni errate, è stato da ultimo confermato da FINPIEMONTE S.p.A., con nota del 20 ottobre 2022, precisando ulteriormente che, a seguito delle azioni esecutive esperite dalla banca co - finanziatrice mandataria C.R. Asti, non era stato conseguito alcun incasso di somme.

La società non ha presentato controdeduzioni nell'ambito del predetto procedimento amministrativo e non consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.

5. Espletata l'attività di indagine, ritenendo le condotte descritte corrispondenti a una fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura contabile ha emesso invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti.

I convenuti non hanno presentato deduzioni né il sig. D.T. M. si è avvalso della facoltà di essere sentito personalmente.

6. La Procura contabile, per i motivi in punto di diritto contenuti nell'atto di citazione e di seguito riportati, ha ritenuto sussistere tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti.

6.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto, all'ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia.

6.2. Risulterebbe poi assodato, nella ricostruzione offerta nell'atto di citazione, che la condotta tenuta dai convenuti rappresenti un'irregolarità nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di

erogazione di fondi comunitari.

6.3. Il nesso di causalità sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, tra la condotta antigiuridica dell'amministratore e legale rappresentante della società, D. T. M., e il danno erariale arrecato con la fruizione indebita del finanziamento. Quest'ultimo, infatti, nell'esercizio della sua carica di amministratore unico, non si sarebbe attivato, come avrebbe dovuto, al fine di assicurare che l'investimento programmato venisse realizzato, nella consapevolezza di violare gli obblighi ritenuti essenziali dal bando, alla luce del quadro fattuale cristallizzato nei provvedimenti di revoca di FINPIEMONTE S.P.A.

6.4. Il danno erariale sarebbe costituito dallo sviamento dal fine legale tipico dei contributi percepiti, da parte della società, nella misura sopra indicata. Come precisato nell'atto di citazione, detto sviamento delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi nell'indebita fruizione, atteso che la società è stata, pacificamente, destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da FINPIEMONTE S.p.A. per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e fatte proprie dalla Procura nell'atto di citazione.

6.5. L'elemento soggettivo sarebbe per la Procura contabile il dolo o, in via meramente subordinata, la colpa grave, atteso quanto emerso con riferimento alle condotte e sopra riportato.

7. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia dei convenuti, considerata la regolarità delle notificazioni.

Nel merito, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Nessuno presente per i convenuti.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, così come riportati in epigrafe nell'atto di citazione, che non risultano costituiti nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza.

2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta.

Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).

Come ricordato recentemente da questa Sezione, *“il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può*

e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)» (Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n.97/2023).

Nel caso di specie, dunque, appare evidente l'instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati, con riguardo tanto alla società beneficiaria, quanto all'amministratore unico e rappresentante legale *pro tempore*.

Del resto, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, è ormai consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto, rappresentato o amministrato le società beneficiarie dei finanziamenti pubblici, incidendo, in negativo, sulla realizzazione del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione (cfr., *ex multis*, di questa Sezione, n.1/2015 e, da ultimo, n. 297/2023 e n. 7/2024).

I rappresentanti e gli amministratori delle società, infatti, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, sono in grado di provocare la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n.295/2013)

Quanto alla società beneficiaria, è da considerarsi pacifica la giurisdizione contabile nei confronti di società private che abbiano percepito contributi pubblici (cfr. Sez. Piemonte, sentenze n.452/2021 e n. 297/2023, già cit.).

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la

giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile, nelle proprie pronunce, ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego della stessa.

Del resto, come correttamente sostenuto nell’atto di citazione, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove la società è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da FINPIEMONTE S.p.A. per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa. In sintesi, violando le previsioni del bando, la C. S.A.S. DI C. E. & C. ha cessato l’attività oggetto dell’investimento prima che fossero trascorsi tre anni dalla presentazione della rendicontazione finale, ovvero prima del tempo minimo ritenuto necessario per il soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato, con ciò frustrando le finalità che l’amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento. Trattasi di condotte che hanno costituito, dunque, causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo erogato e non restituito.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da*

parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre - C465/10).

2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, delle condotte antigiuridiche dei convenuti che hanno presentato la domanda di finanziamento ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

2.4. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del

contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio di questo Collegio, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.

In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., da ultimo, di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n.196/2009 (Allegato 1 "Principi contabili generali") in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, sentt. n.143/2007 e n.358/2007). Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena

consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr.

Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n.128/2015).

Nella specie, peraltro, risulta chiaramente come le condotte dei convenuti si siano contraddistinte, non solo per la cosciente violazione delle disposizioni previste dal bando, ma anche, per tutto quanto sopra illustrato, anche per il consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute, non essendo stata svolta l'attività per la quale queste ultime erano state conferite e non venendo utilizzati, quindi, i fondi per le finalità per cui erano stati destinati.

2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento mai restituito, per complessivi euro 4.102,36, importo confermato da FINPIEMONTE S.p.A. con la nota di aggiornamento 20 ottobre 2022.

3. In conclusione, risulta accertata l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, per l'importo complessivo di euro 4.102,36, compatibile, a giudizio di questo Collegio, con una connotazione dolosa, o quanto meno gravemente colposa della stessa, caratterizzata dalla consapevole inosservanza delle regole proprie dei finanziamenti percepiti.

L'importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto dell'eventuale parziale refusione in sede di esecuzione.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, dichiara la contumacia dei convenuti e definitivamente pronunciando, condanna D. T. M., in proprio e in qualità di

	rappresentante legale della società inattiva convenuta C. S.A.S. DI D. T. M. &	
	C., al pagamento, in favore di FINPIEMONTE S.p.A., di complessivi euro	
	4.102,36 (quattromilacentodue/36), comprensivi di rivalutazione monetaria,	
	oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo.	
	Condanna D. T. M., in proprio e in qualità di rappresentante legale della società	
	inattiva convenuta C. S.A.S. di D. T. M. & C., al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell’Erario, liquidate in euro 834,44	
	(ottocentotrentaquattro/44).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024, con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore	
	Ivano MALPESI Consigliere	
	Il Giudice Estensore Il Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i> <i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 12 luglio 2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione	
	dei dati personali”	
	DISPONE	
	- pag. 13 di 14 -	

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 12 luglio 2024

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 12 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente